



## LEGGE REGIONALE N. 58 DEL 18 12 1995 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 3 1 1996 N. 1

*Norme per l' esercizio dei controlli sugli atti degli enti locali.*

### *Capo I*

#### *Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali*

##### ARTICOLO 1

(Organo di controllo)

1. Il controllo sugli atti degli enti locali compresi nel territorio regionale e' esercitato in attuazione dell' articolo 65 dello Statuto dal Comitato regionale di controllo articolato in due sezioni con sede in Genova.

##### ARTICOLO 2

(Competenza)

1. Il Comitato regionale esercita ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge giugno 1990 n° 142 (ordinamento delle autonomie locali) il controllo di legittimita' sugli atti: a) delle provincie della citta' metropolitana di Genova dei comuni e delle comunita' montane; b) dei consorzi tra enti locali; c) delle unioni di comuni di cui all' articolo 26 della legge 142/ 1990; d) dei municipi di cui all' articolo 12 della legge 142/ 1990; e) delle circoscrizioni di cui all' articolo 13 della legge 142/ 1990; f) delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza secondo le modalita' di cui al capo II; g) degli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette). 2. Non sono soggetti a controllo oltre agli atti privi di carattere dispositivo gli atti adottati in applicazione di provvedimenti anche di natura regolamentare gia' esecutivi sempre che non abbiano contenuto discrezionale. 3. Ai sensi dell' articolo 45 comma 1 della legge 142/ 1990 gli organi esecutivi degli enti assoggettati al controllo possono sottoporre di propria iniziativa al Comitato le proprie deliberazioni.

##### ARTICOLO 3

(Designazioni e candidature dei componenti del Comitato di controllo)

1. Ciascuna sezione del Comitato e' costituita nei modi stabiliti dall' articolo 42 della legge 142/ 1990 ed

esercita le proprie funzioni in modo autonomo. 2. Il Presidente del Consiglio regionale entro un mese dalla data di insediamento del nuovo Consiglio fissa la data per l' elezione degli esperti di cui alla lettera a) comma 1 dell' articolo 42 della legge 142/ 1990 dandone avviso sui quotidiani piu' diffusi a livello regionale e con ogni altro messi ritenuto idoneo almeno sessanta giorni prima dell' elezione stessa. 3. Contestualmente alla pubblicazione dell' avviso di cui al comma 2 il Presidente della Giunta regionale richiede agli ordini professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti le terre dei nominativi per le designazioni degli esperti di cui ai numeri 1 e 2 lett a) comma 1 del citato articoli 42 che devono essere presentate almeno quindici nei giorni prima della data prevista per l' elezione. 4. L' indicazione della terna degli avvocati e delle due terne dei dottori commercialisti e dei ragionieri per ciascuna Sezione deve essere espressa da tutti gli ordini e collegi professionali competenti per territorio. In carenza di candidature e qualora le terne non siano state presentate nel termine di cui al comma 3 il Consiglio regionale previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge provvede ad eleggere gli esperti fra le designazioni pervenute. 5. Le candidature per l' elezione degli esperti di cui ai numero 3 e 4 lett a) del comma 1 del citato articolo 42 devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l' elezione alla Presidenza del Consiglio regionale che le trasmette alla Commissione di cui all' articolo 30 dello Statuto per la verifica dei requisiti prescritti dalla legge 142/ 1990 e per l' esame delle eventuali cause di incompatibilita' e di ineleggibilita'. 6. I candidati devono espressamente indicare nella richiesta di candidatura i requisiti previsti dalla legge e allegare il proprio curriculum. 7. Il componenti di cui alla lettera b) comma 1 del citato articolo 42 e il relativo supplente sono designati dal Commissario del Governo entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale.

#### ARTICOLO 4

(Elezione dei componenti)

1. Il Consiglio regionale elegge per ciascuna Sezione con un' unica votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati i componenti di cui alla lett a) comma 1 dell' articolo 42 della legge 142/ 1990. 2. Nella stessa seduta il Consiglio elegge con le modalita' di cui al comma 1 due componenti supplenti per ciascuna Sezione scelti fra gli esperti non eletti di cui all' articolo 3

#### ARTICOLO 5

(Costituzione del Comitato regionale di controllo)

1. Il Comitato regionale e' nominato entro dieci giorni dall' ultima elezione o designazione ai sensi degli articoli 3 e 4 del Presidente della Giunta regionale il quale provvede all' insediamento delle sue Sezioni entro trenta giorni dalla data del decreto di nomina. 2. Il Comitato regionale dura in carica quanto il Consiglio regionale ed esercita le proprie funzioni sin all' insediamento del nuovo organo di controllo.

#### ARTICOLO 6

(Elezione dei Presidenti e dei Vice Presidenti)

1. Ciascuna Sezione subito dopo il proprio insediamento e prima di ogni altro adempimento sotto la presidenza del componente effettivo piu' anziano di eta' elegge a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti effettivi il Presidente tra i componenti effettivi eletti dal Consiglio regionale. 2. Qualora dopo due votazioni nessuno abbia riportato la maggioranza di cui al comma 1 risulta eletto che abbia ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'. 3. Ciascuna Sezione dopo aver eletto il Presidente procede immediatamente all' elezione del Vice Presidente con le modalita' di cui ai commi 1 e 2.

## ARTICOLO 7

### (Funzioni dei Presidenti di Sezione)

1. Ciascun Presidente rappresenta la Sezione convoca le sedute predispone l'ordine del giorno e l'assegnazione degli atti ai relatori sottoscrive i verbali delle sedute e le decisioni del collegio dispone l'esecuzione delle decisioni adottate. 2. La rappresentanza dell'intero Comitato spetta al Presidente di una delle Sezioni per un periodo corrispondente a metà della legislatura secondo un ordine stabilito dalla sorte.

## ARTICOLO 8

### (Funzioni del Vice Presidente di Sezione)

1. In casi di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono svolte dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente le funzioni sono svolte dal componente effettivo elettivo più anziano di età. 2. Il Vice Presidente svolge altresì i compiti che gli sono affidati o delegati dal Presidente.

## ARTICOLO 9

### (Componenti supplenti)

1. Alle sedute sono convocati anche i componenti supplenti i quali possono intervenire e partecipare alla discussione senza diritto di voto salvo il disposto del comma 2. 2. In caso di assenza o di impedimento i componenti effettivi sono sostituiti con gli stessi poteri e facoltà dai relativi componenti supplenti rispettivamente designati o eletti ai sensi degli articoli 3 e 4.

## ARTICOLO 10

### (Decadenza dall'ufficio)

1. Il componente che non interviene senza giustificato motivo a tre sedute consecutive o nei cui confronti si verifichi una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge decade dall'ufficio. 2. La Sezione contesta per iscritto la causa di decadenza all'interessato il quale può presentare le proprie deduzioni scritte entro dieci giorni dalla notificazione della contestazione. 3. Ove la Sezione rilevi comunque l'esistenza della causa di ineleggibilità o di incompatibilità la comunica all'interessato il quale deve eliminarla entro i successivi dieci giorni. 4. Qualora decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 la causa di decadenza permanga il Presidente della Sezione ne dà comunicazione immediata al Presidente della Giunta regionale il quale dichiara la decadenza entro trenta giorni. 5. Nello stesso termine il Presidente della Giunta regionale nomina il primo dei non eletti per i componenti di cui all'articolo 4 o richiede al Commissario del Governo la designazione per il componente di cui all'articolo 3 comma 7.

## ARTICOLO 11

(Sostituzione dei componenti)

1. In caso di dimissioni o morte di un componente il Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla notizia procede alla sostituzione nei modi previsti dall' articolo 10 comma 5.

## ARTICOLO 12

(Scioglimento delle Sezioni)

1. Il Presidente della Giunta regionale accertata l' impossibilita' di funzionamento della Sezione previa deliberazione del Consiglio regionale approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati procede con decreto al suo scioglimento. 2. Le procedure per la ricostituzione della Sezione sono avviate entro dieci giorni dal decreto di scioglimento di cui al comma 1. Fino al nuovo insediamento le funzioni sono svolte dall' altra Sezione.

## ARTICOLO 13

(Obbligo di allontanamento della seduta)

1. Allorché' siano sottoposti al controllo della Sezione atti che investono direttamente o indirettamente interessi di un suo componente questi ha l' obbligo di allontanarsi dalla seduta limitatamente alla trattazione di tali atti.

## ARTICOLO 14

(Indennita' e trattamento di missione)

1. Ai componenti dell' organo di controllo e' corrisposta mensilmente una indennita' pari a lire 3.000.000. 2. Al Presidente dell' organo di controllo e' inoltre corrisposta ulteriore indennita' di carica mensile pari a lire 500.000. 3. Ai componenti supplenti e' corrisposta una indennita' mensile pari a lire 1.750.000. 4. Le indennita' di cui ai commi precedenti sono al lordo delle trattenute di legge. 5. L' indennita' di cui al comma 1 e' ridotta della somma di lire 120.000 per ogni seduta cui il componente effettivo non partecipi. L' ammontare della riduzione e' corrisposto al componente supplente che ha sostituito nella seduta il membro effettivo. 6. L' ammontare complessivo corrisposto mensilmente ai componenti supplenti non puo' comunque essere superiore all' importo di cui al comma 1. 7. Ai componenti effettivi e supplenti che si rechino per ragioni connesse all' espletamento del loro incarico in trasferta fuori del territorio regionale competono l' indennita' di missione e il rimborso delle spese di viaggio previsti per i Consiglieri regionali.

## ARTICOLO 15

(Funzionamento del Comitato regionale di controllo)

1. Ciascuna Sezione fissa il calendario dei lavori a cadenza mensile. 2. Le sedute ordinarie si svolgono almeno due volte alla settimana nei giorni e nelle ore prestabiliti e nella sede assegnata dalla Regione. 3. Il Presidente puo' convocare la Sezione in seduta straordinaria mediante avviso anche telegrafico ai componenti almeno ventiquattrore prima della seduta. 4. Per la validita' delle decisioni e' necessaria la presenza di almeno quattro componenti. 5. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti; in

caso di parita' prevale il voto del Presidente. 6. Le decisioni sono adottate con voto palese tranne quelle dirette all' elezione del Presidente e del Vice Presidente; non e' ammessa facolta' di astensione e il voto contrario deve essere motivato.

#### ARTICOLO 16

(Ordine del giorno)

1. L' ordine del giorno deve essere messo a disposizione dei componenti effettivi o supplenti almeno ventiquattr' ore prima della seduta mediante deposito in segreteria e affissione nella sala delle riunioni. 2. La Sezione puo' deliberare a richiesta unanime dei componenti votanti l' iscrizione all' ordine del giorno di eventuali provvedimenti o argomenti aventi carattere di indifferibilita' e urgenza. 3. La Sezione puo' altresì decidere a maggioranza dei votanti il rinvio motivato a successiva seduta della decisione sugli atti iscritti all' ordine del giorno.

#### ARTICOLO 17

(Verbale)

1. Il verbale di ogni seduta e' redatto dal segretario e contiene l' indicazione dei componenti presenti degli atti esaminati dei relatori e delle decisioni adottate. 2. Ciascun componente ha facolta' di chiedere che vengano allegate al verbale la motivazione del proprio voto e ogni dichiarazione da lui resa per iscritto. 3. Gli amministratori degli enti intervenuti alle sedute ai sensi dell' articolo 23 hanno facolta' di chiedere che vengano inserite a verbale le loro osservazioni. 4. Il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario resta depositato presso la segreteria.

#### ARTICOLO 18

(Esercizio del controllo)

1. Il Comitato regionale di controllo e' suddiviso ai sensi dell' articolo 1 in due Sezioni. 2. La Sezione Prima esercita il controllo sugli atti relativi agli " Affari Generali ed Istituzionali" (con particolare riguardo a statuti regolamenti convenzioni nomine indennita' spese di rappresentanza e per convegni adesioni e costituzioni di commissioni e comitati consulenze incarichi compensi vari convenzioni tra enti costituzione e modificazione di forme associative nonche' l' assunzione diretta dei pubblici servizi e la partecipazione a societa' di capitali) al " Personale ed Organizzazione degli uffici" all' " Assistenza" e alla " Gestione del territorio" (con particolare riferimento a pianificazione urbanistica territoriale e dei servizi regolamenti edilizi). 3. La Sezione Seconda esercita il controllo sugli atti relativi al " Bilancio e pianificazione finanziaria" (con particolare riferimento a bilancio di previsione conti consuntivi tariffe mutui tributi e servizi di tesoreria) ed al " Patrimonio" (con particolare riferimento a inventari stato patrimoniale atti riguardanti beni immobili utenze e forniture contratti appalti concessioni opere pubbliche servizi economici). 4. Qualora l' atto soggetto a controllo non sia sicuramente attribuibile ad una delle Sezioni e assegnato alla Sezione prima. 5. Il Dirigente responsabile organizzativo della Struttura " Comitato regionale di Controllo" provvede all' assegnazione degli atti alle Sezioni secondo le modalita' e i criteri di cui al presente articolo.

## ARTICOLO 19

(Sospensione dei termini nei periodi feriali)

1. I termini per l' esercizio del controllo sono sospesi dal 10 al 31 agosto e dal 27 al 31 dicembre.

## ARTICOLO 20

(Trasmissione degli atti)

1. Gli atti degli enti indicati all' articolo 2 comma 1 sono trasmessi in unico esemplare autenticato al Comitato entro trenta giorni dalla data di adozione a pena di decadenza; essi sono corredati da ogni altro atto o documento richiamato nonche' dagli atti eventualmente presentati ai sensi dell' articolo 10 comma 1 lettera b) della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che non siano gia' stati soggetti a controllo. 2. Gli atti di cui al comma 1 sono elencati in foglio separato redatto in duplice copia una delle quali e' restituita al consegnatario munita dell' attestazione della data di ricevuta; in caso di invio tramite servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro postale d' inoltra. 3. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono trasmesse a pena di decadenza ai sensi dell' articolo 46 comma 6 della legge 142/ 1990 entro cinque giorni dall' adozione. 4. Dalla data di ricevimento dell' atto decorrono a tutti gli effetti i termini di cui agli articoli 45 e 46 della legge 142/ 1990. 5. Le deliberazioni relative all' approvazione del bilancio e alle sue variazioni inviate al controllo devono essere corredate ove previsto del parere dei revisori dei conti.

## ARTICOLO 21

(Richiesta di chiarimenti)

1. Il dispositivo dell' ordinanza della richiesta di chiarimenti sull' atto soggetto a controllo di cui all' articolo 46 comma 4 della legge 142/ 1990 e' comunicato a cura del segretario telegraficamente o mediante fonogramma o mediante fax all' ente interessato entro ventiquattro ore dalla pronuncia. 2. Nei successivi dieci giorni a pena di nullita' il Segretario trasmette all' ente copia integrale dell' ordinanza. 3. I chiarimenti devono essere inviati all' organo di controllo a pena di decadenza entro tre mesi dalla ricezione della richiesta. Il termine e' ridotto ad un mese quando l' atto soggetto al controllo e' stato dichiarato immediatamente eseguibile.

## ARTICOLO 22

(Istruttoria)

1. Gli uffici del Comitato svolgono secondo le modalita' di cui all' articolo 32 comma 2 l' istruttoria provvedendo ove necessario ad integrare la documentazione. A conclusione dell' istruttoria il funzionario incaricato redige un rapporto descrittivo del contenuto dell' atto e delle eventuali questioni di diritto proponendo il conseguente schema di provvedimento. 2. Il componente relatore riferisce sulle pratiche a lui assegnate formula la proposta di decisione e il successivo provvedimento del Comitato e li sottoscrive. 3. Il componente relatore ove necessario dispone l' integrazione dell' istruttoria motivandola.

## ARTICOLO 23

(Intervento degli amministratori)

1. Per un piu' sollecito espletamento del controllo la Sezione ha facolta' di sentire in ogni fase del procedimento e previa convocazione che deve pervenire con un preavviso di almeno quarantotto ore il rappresentante legale degli enti interessati o altro soggetto da lui formalmente delegato al fine di acquisire elementi di valutazione degli atti sottoposti all' esame. 2. I rappresentanti legali qualora ne facciano richiesta devono essere sentiti su singoli atti all' esame del collegio. 3. I rappresentanti legali possono farsi assistere da funzionari dell' ente o da esperti e non possono comunque essere presenti durante la fase decisionale del controllo. 4. Dell' audizione e' redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente della Sezione e dal Segretario.

#### ARTICOLO 24

(Comunicazione dell' ordinanza di annullamento)

1. Il dispositivo dell' ordinanza di annullamento predisposta ai sensi dell' articolo 22 comma 2 e' comunicato a cura del Segretario telegraficamente o mediante fonogramma o mediante fax all' ente interessato non oltre il termine fissato per il controllo. 2. Nei successivi dieci giorni il Dirigente del Settore trasmette all' ente copia integrale delle ordinanze. 3. Le ordinanze di annullamento sono immediatamente inviate al Bollettino Ufficiale della Regione per la pubblicazione integrale.

#### ARTICOLO 25

(Poteri sostitutivi)

1. I poteri sostitutivi sono esercitati dalla Sezione del Comitato nei casi previsti dalla legge previa diffida all' ente a compiere gli atti obbligatori per legge entro un termine non inferiore a trenta giorni salvo deroga motivata nei casi di urgenza. 2. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1 la Sezione sentiti i rappresentanti legali degli enti interessati procede ove del caso alla nomina di un Commissario. 3. Il Commissario e' scelto dalla Sezione di regola fra i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale.

#### ARTICOLO 26

(Coordinamento delle Sezioni)

1. I Presidenti e i Vice Presidenti delle Sezioni si riuniscono periodicamente allo scopo di assicurare il coordinamento e di salvaguardare l' unitarieta' di indirizzo nell' esercizio dell' attivita' di controllo. La data della convocazione e' stabilita d' intesa dai Presidenti. 2. Alle riunioni assiste il Dirigente della Struttura " Comitato regionale di controllo"; possono altresì partecipare se convocati i funzionari addetti alle Sezioni e su invito esperti esterni. 3. Le risultanze delle riunioni non vincolano le decisioni che le Sezioni dovranno assumere nell' esercizio dell' attivita' di controllo.

#### ARTICOLO 27

(Relazione annuale)

1. Il Presidente della Sezione trasmette entro il mese di aprile di ogni anno una relazione complessiva sull' attivita' svolta alla Giunta e al Consiglio regionale che la esaminano entro il mese successivo per l'

adozione delle opportune iniziative ai fini del miglior funzionamento dell' attivita' di controllo.

#### ARTICOLO 28

(Avvalimento delle strutture dell' organo di controllo)

1. La Giunta regionale puo' avvalersi delle strutture del Comitato regionale di controllo per l' esercizio dell' attivita' di controllo ad essa demandata dalle leggi vigenti.

#### ARTICOLO 29

(Rappresentanza in giudizio)

1. La rappresentanza in giudizio nelle controversie aventi per oggetto atti del Comitato regionale di controllo spetta al Presidente della Giunta regionale.

#### ARTICOLO 30

(Accesso ai documenti)

1. Ciascun Consigliere regionale nell' espletamento del proprio mandato ha diritto di ottenere notizie e dati dagli uffici del Comitato regionale di controllo; puo' altresì prendere visione di documenti relativi ad atti per i quali il controllo sia già stato esperito. 2. Chiunque abbia interesse puo' ottenere a proprie spese dalla segreteria del Comitato copia delle ordinanze e dei verbali delle sedute fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di accesso ai documenti pubblici.

#### ARTICOLO 31

(Personale)

1. Il personale regionale addetto all' organo di controllo dipende funzionalmente dal Comitato regionale.

#### ARTICOLO 32

(Segreteria delle Sezioni)

1. Le funzioni di segretario di Sezione sono svolte da personale assegnato alla Struttura " Comitato regionale di controllo". 2. Il Dirigente responsabile organizzativo della Struttura provvede ad assegnare al personale addetto alla stessa la responsabilita' dell' istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. 3. Il Segretario della Sezione e' responsabile dell' esecuzione delle decisioni della medesima assiste alle sedute sottoscrive i verbali e le decisioni e cura la tenuta del registro delle sedute stesse.

## ARTICOLO 33

(Aziende speciali e istituzioni)

1. Gli atti delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all' articolo 23 della legge 142/ 1990 non sono soggetti al controllo previsto dalla presente legge.

## **CAPO II**

### ***NORME PER L' ESERCIZIO DEL CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA***

## ARTICOLO 34

(Atti soggetti al controllo)

1. Il controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza si esercita sulle deliberazioni concernenti: a) lo statuto e le eventuali modifiche; b) i regolamenti; c) il bilancio preventivo e sue variazioni; d) il conto consuntivo; e) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni anche temporanee del personale le piante organiche e le relative variazioni i contratti d' opera; f) la contrazione di mutui e l' emissione di prestiti obbligazionari; g) le spese che impegnino il bilancio per gli esercizi successivi escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; h) gli acquisti e le alienazioni immobiliari le relative permutate le convenzioni i comodati le costituzioni i servitù di usufrutto e di enfiteusi le modifiche di natura istituzionale e le estinzioni.

## ARTICOLO 35

(Potere generale di annullamento)

1. La Giunta regionale può annullare in qualunque tempo d' ufficio o su denuncia atti illegittimi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. 2. Il Presidente della Giunta può richiedere la trasmissione delle deliberazioni assunte dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e non soggette al controllo.

## **CAPO III**

### ***DISPOSIZIONI FINALI***

## ARTICOLO 36

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti norme: a) legge regionale 29 novembre 1974 n. 41; b) legge regionale 11 settembre 1991 n. 25 tranne l' articolo 35; c) legge regionale 4 settembre 1992 n. 22; d) legge regionale 30 novembre 1992 n. 35; e) legge regionale 1 marzo 1994 n. 9; f) legge regionale 21 aprile 1995 n. 33.

## ARTICOLO 37

(Norma transitoria)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale procedono agli adempimenti di cui all' articolo 3 per la costituzione della Sezione Seconda del Comitato. 2. Sono fatte salve le procedure di rinnovo e la eventuale nomina del Comitato per la sesta legislatura in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Comitato eventualmente nominato continua ad esercitare le funzioni di controllo fino alla data di insediamento della Sezione Seconda. Da tale data svolge le funzioni attribuite dalla presente legge alla Sezione Prima.

#### ARTICOLO 38

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti all' attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti rispettivamente al Capitolo 900 " Indennita' di funzione e indennita' forfettaria di rimborso spese ai membri degli Organi di controllo" e al Capitolo 905 " Indennita' spese di viaggio ecc per trasferte ai membri degli Organi di controllo" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 18 dicembre 1995

---

#### RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:1995

\_\_\_Num:0058

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:01

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:1996